

REGOLAMENTO (CEE) N. 1484/72 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1972

che fissa i prezzi di riferimento per le uve da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti-coli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, nonché dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70 della Commissione, del 1° luglio 1970 ⁽²⁾, che fissa le modalità di applicazione di detto articolo, ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione sono fissati prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità ;

considerando che, data l'importanza della produzione di uve da tavola nella Comunità, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto ;

considerando che, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, il prezzo di riferimento è uguale alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, maggiorata, per rendere comparabili nella stessa fase di commercializzazione il prezzo di riferimento e il prezzo dei prodotti importati, di un importo calcolato sulla base degli oneri di commercializzazione ; che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70, i corsi da prendere in considerazione per la determinazione di tali prezzi alla produzione devono riferirsi alla fase di commercializzazione « uscita organizzazione produttori » ovvero ad altra fase di commercializzazione comparabile ; che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi d'entrata dei prodotti importati devono essere calcolati o riportati alla fase « importatore/grossista » ; che tali prezzi sono pertanto direttamente comparabili alla media aritmetica dei prezzi alla produzione e che non è quindi necessario maggiorare tale media dell'anzidetto importo ;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro corrispondono alla media dei corsi accertati, nei tre anni precedenti la fissazione del prezzo di riferimento, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di

produzione con i corsi più bassi ; che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70, i corsi che servono di base per tale calcolo devono riferirsi a prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati imballati, tenendo presente che l'incidenza del costo dell'imballaggio è compresa nei corsi ; che d'altra parte l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che debbano essere presi in considerazione soltanto i corsi accertati per prodotti o varietà che rappresentino una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o di una parte di esso ;

considerando che, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72, la media dei corsi di ciascun mercato rappresentativo deve essere stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato ;

considerando che, per tener conto delle fluttuazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutti-coli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi di riferimento per le uve da tavola (sottovoce 08.04 A I della tariffa doganale comune), espressi in unità di conto per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità « I », tutti i calibri, presentati in imballaggio :

Luglio	1 ^a decade	—
	2 ^a decade	25,9
	3 ^a decade	20,9
Agosto		17,6
Settembre		15,2
Ottobre		14,8
Novembre	1 ^a decade	18,9
	2 ^a decade	21,8
	3 ^a decade	—

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 144 del 2. 7. 1970, pag. 10.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica fino al 30 giugno 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT
